

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni comuni - Stabile organizzazione
03	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modello 730 - 730/2024
04	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modelli REDDITI
05	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI
	INTERNAZIONALE
07	CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Redditi di lavoro dipendente - Frontalieri
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
08	BANCHE
	IMMOBILI
09	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
11	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni comuni - Stabile organizzazione - Investment Management Exemption - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68665)

Sono state emanate le disposizioni attuative della c.d. *investment management exemption*, ovvero la presunzione legale di non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia nella figura dell'*asset manager* che svolge servizi di supporto all'attività di investimento di un fondo estero di cui all'[art. 162](#) co. 7-ter, 7- quater e 7-quinquies del TUIR.

In particolare:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il DM 22.2.2024 (in corso di pubblicazione sulla G.U.), il quale esplicita i requisiti di indipendenza del fondo non residente rispetto ai suoi sottoscrittori, nonché dell'*asset manager* rispetto al fondo;
- l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provv. 28.2.2024 n. [68665](#), recante i criteri di valutazione della congruità della remunerazione dell'*asset manager*.

Requisiti di indipendenza

Per ciò che concerne il fondo estero, si considerano indipendenti gli organismi di investimento collettivo del risparmio comunitari, conformi alla Direttiva 2009/65/Ce (direttiva UCITS) o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (direttiva GEFIA), gli OICR extra-UE istituiti negli Stati della *white list* il cui patrimonio è raccolto presso una pluralità di investitori e soggetto a un regime di vigilanza assimilato a quello dei fondi europei, nonché gli enti che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell'attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata.

Come evidenzia la relazione illustrativa allo schema di decreto, OICVM e FIA possano essere quindi considerati veicoli di investimento indipendenti ai fini in esame; non è invece riscontrabile l'indipendenza del gestore degli investimenti rispetto agli investitori nei casi di *family office* e *club deal*.

In merito all'agente indipendente, è stabilito che le caratteristiche di indipendenza debbano riguardare anche i dipendenti e gli amministratori di tale soggetto. È richiesto che questi soggetti:

- non ricoprano ruoli negli organi di amministrazione e/o controllo del veicolo di investimento o delle sue controllate (il divieto deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall'organo di amministrazione e non alle specifiche deleghe approvate dall'organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti);
- non detengano una partecipazione agli utili del veicolo di investimento (o nelle sue controllate) superiore al 25% (si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'*asset manager*, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo; va inoltre considerata l'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa).

Remunerazione dell'asset manager

Secondo l'[art. 162](#) co. 7- quater lett. d) del TUIR, il compenso dell'*asset manager* deve essere conforme a criteri di *arm's length*, supportati da apposita documentazione redatta secondo i criteri della documentazione sui prezzi di trasferimento.

Il provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. [68665](#) distingue tra servizi di gestione degli investimenti e servizi strumentali alla gestione degli investimenti.

Rappresentano "servizi di gestione degli investimenti", tipicamente, l'acquisto, la vendita e la negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, e di crediti, l'amministrazione del patrimonio raccolto (compresi i servizi legali o le perizie) e le attività di commercializzazione (es. offerte promozionali, inviti rivolti alla clientela potenziale, ecc.).

Per queste attività, il metodo più appropriato è ritenuto quello del confronto del prezzo (CUP). Tuttavia:

- se l'asset *manager* e il veicolo di investimento condividono l'assunzione dei medesimi rischi

economicamente significativi e il metodo del confronto del prezzo non sia applicabile con eguale affidabilità, il metodo più appropriato sarebbe il metodo transazionale della ripartizione degli utili (*Profit Split*);

- se, ancora, nessuno dei metodi in questione porta a risultati affidabili, può essere utilizzato un altro metodo raccomandato dalle Linee Guida OCSE.

I "servizi strumentali alla gestione degli investimenti" comprendono una o più delle seguenti attività:

- attività che consentono di sviluppare l'attività di gestione degli investimenti, come la consulenza;
- attività con carattere ausiliario, come lo studio, la ricerca e l'analisi in materia finanziaria, l'elaborazione e la comunicazione di dati finanziari, la predisposizione e la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, l'amministrazione di immobili ad uso funzionale o i servizi di natura amministrativa o contabile.

Per questa seconda categoria di attività i metodi vanno prescelti in base alle circostanze del caso tra quelli delineati dalle Linee Guida dell'OCSE.

art. 162 DPR 22.12.1986 n. 917

DM 22.2.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2024 n. 68665

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2024 - "Definitive le regole attuative per la investment management exemption" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 1.3.2024, p. 33 - "Gestione investimenti, doppio metodo per la remunerazione dei servizi" -

Germani A.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Modello 730 - 730/2024 - Approvazione definitiva (provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68472)

Con il provv. 28.2.2024 n. [68472](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2024, relativo al periodo d'imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Ampliamento della platea

A partire da quest'anno, è possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per:

- comunicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi dell'[art. 2](#) del DL 282/2002 (Sezione II del quadro L);
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti (Sezione III del quadro L);
- assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione a essi le relative imposte sostitutive dovute, ossia IVIE, IVAFE e imposta crypto-attività (quadro W).

730 "senza sostituto"

Un'altra novità del 2024 riguarda la possibilità di presentare il modello 730 precompilato o ordinario con la modalità "senza sostituto" sia in assenza del sostituto d'imposta che in presenza dello stesso, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.

I contribuenti che presentano il modello 730/2024 con tale modalità, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle Entrate.

Quadro RU per gli agricoltori "sotto soglia"

Gli imprenditori agricoli c.d. "sotto soglia", esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA,

che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 2024 possono presentare, in aggiunta al modello 730/2024, il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF 2024. Tali soggetti, se necessario, devono presentare anche il quadro RS del modello REDDITI PF 2024.

Altre novità

Rientrano altresì nel modello 730/2024 le seguenti novità relative al 2023:

- la modifica del prospetto dei familiari a carico, a seguito dell'entrata a regime delle "nuove" detrazioni

IRPEF;

- la tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero e di ricezione;

- la riforma del lavoro sportivo;

- la modifica alla disciplina del Superbonus;

- il limite di 8.000,00 euro di spese per il *bonus* mobili.

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2024 n. 68472

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2024 - "Modello 730/2024 con platea più ampia" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 1.3.2024, p. 30 - "Case, conti all'estero e criptovalute entrano anche nel 730" -

Tarabusi M. Italia Oggi del 1.3.2024, p. 25 - "730 in versione "senza sostituto"" - Mandolesi G.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione dei redditi - Modello 730" - Negro M.

ACCERTAMENTO

[Dichiarazioni - Modelli REDDITI - Modelli REDDITI, CNM e IRAP 2024 - Approvazione definitiva - Principali novità](#)

In data 29.2.2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP 2024, con le relative istruzioni.

Di seguito, si esaminano le principali novità dei modelli REDDITI, con specifico riferimento ai quadri "trasversali".

Quadro RU

Il quadro RU presenta numerose novità a livello strutturale e di contenuto. Le relative istruzioni affermano che, in applicazione dell'[art. 15](#) del DLgs. 1/2024, non è più richiesta l'indicazione nella Sezione I del quadro di alcuni crediti c.d. "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche che trasmettono all'Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione nel modello F24. L'elenco di tali agevolazioni escluse è contenuta in un apposita tabella in calce alle istruzioni.

Con riferimento a tali crediti, rimarrà, tuttavia, l'obbligo di indicare le informazioni relative ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (es. consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

A livello di struttura del quadro, sono state inoltre eliminate le sezioni relative al "Caro Petrolio", al credito per il "Finanziamento agevolato sistema Abruzzo/Banche" e agli "Altri crediti d'imposta". Tali crediti sono comunque gestiti nella parte generale del quadro RU.

Quadro RF

Il quadro RF recepisce, come sempre, le modifiche in materia di reddito d'impresa applicabili dal 2023, tra le quali si segnalano:

- la proroga della facoltà di sospensione degli ammortamenti ad opera dell'[art. 3](#) co. 8 del DL 198/2022;

- la disciplina agevolativa per il trasferimento in Italia di attività economiche in precedenza svolte in Stati extra-UE ([art. 6](#) del DLgs. 209/2023).

Pur in assenza di novità normative sul punto, sono state altresì modificate le modalità di indicazione della quota detassata delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti in

sede di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento e procedure estere equivalenti (ex [art. 88](#) co. 4-ter del TUIR).

Inoltre, tra i codici relativi alle altre variazioni in diminuzione (da esporre nel rigo RF55) è stato previsto il codice 97 da utilizzare per indicare il reddito degli immobili patrimoniali oggetto di sequestro o confisca, escluso da imposizione ai sensi dell'[art. 51](#) co. 3-bis del DLgs. 159/2011.

Non impatta, invece, sul quadro RF la facoltà, riconosciuta ad alcune imprese di commercio al dettaglio (ex [art. 1](#) co. 65-68 della L. 197/2022) di aumentare fino al 6% l'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali. Infatti, l'agevolazione è applicabile solo se la maggiore quota di ammortamento è previamente imputata a Conto economico ai sensi dell'[art. 109](#) co. 4 del TUIR (prov. Agenzia delle Entrate 22.3.2023 n. [89458](#), § 4.1 e 4.2) e, quindi, non si rendono necessarie variazioni in diminuzione.

Quadro RS

Nel quadro RS il prospetto relativo alle plusvalenze è stato integrato al fine di consentire l'indicazione della

scelta circa la rateizzazione delle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche (ai sensi dell'[art. 86](#) co. 4, quarto periodo, del TUIR). Infatti, relativamente ai contratti stipulati dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore dell'[art. 33](#) del DL 75/2023), le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta concorrono a formare il reddito:

- in quote costanti in un massimo di cinque periodi, al ricorrere delle condizioni di legge, per la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Quadro RQ

Nel quadro RQ si segnala l'introduzione, tra le altre, delle seguenti sezioni:

- la XXIII, dedicata al recupero dell'imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utili *black list* (di cui all'[art. 1](#) co. 87-95 della L. 197/2022);
- la XXIV, per la liquidazione dell'imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche (di cui all'[art. 26](#) del DL 104/2023);
- la XXVII, che deve essere compilata dalle imprese che non adottano i principi contabili internazionali e intendono avvalersi della facoltà di adeguare le rimanenze di magazzino alla situazione di giacenza effettiva ai sensi dell'[art. 1](#) co. 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Quadro LM

Nel quadro LM del modello REDDITI PF è stata inserita una sezione per la comunicazione dei dati utili ai fini dell'adesione al concordato preventivo biennale (di cui agli [artt. 6 - 9](#) del DLgs. 13/2024) da parte dei contribuenti che applicano il regime forfetario ex L. [190/2014](#).

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2024 - "Pronti i dichiarativi 2024" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 1.3.2024, p. 31 - "L'adeguamento magazzino passa dalla dichiarazione" -

Gaiani Italia Oggi del 1.3.2024, p. 25 - "Quadri Rs e Ru alleggeriti" - Poggiani F.G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rimanenze di magazzino - Adeguamento delle esistenze iniziali (L.213/2023)" - Fornero L.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli - Rate non pagate entro il 18.12.2023 - Posticipazione del termine al 15.3.2024 - Novità del DL 215/2023 convertito (c.d. DL Milleproroghe)

È stata pubblicata, sulla G.U. 28.2.2024 n. 49 la L. 28.2.2024 n. 18, che ha convertito, con modificazioni, il DL [215/2023](#) (c.d. decreto "Milleproroghe").

In sede di conversione, è stata introdotta, tra l'altro, la riapertura dei termini relativi alla c.d.

rottamazione- quater, disciplinata dall'[art. 1](#) co. 231 ss. della L. 197/2022.

La rottamazione concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 e causa lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

Pagamento delle somme

L'[art. 4-bis](#) del DL 145/2023 (convertito in L. [191/2023](#)) aveva posticipato al 18.12.2023 i pagamenti delle prime due rate da rottamazione dei ruoli in scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023.

L'[art. 3-bis](#) del DL 215/2023:

- riapre i termini per il pagamento della "maxirata" scaduta lo scorso 18.12.2023 al 15.3.2024;
- posticipa la rata in scadenza il 28.2.2024 al 15.3.2024.

È prevista la tolleranza dei cinque giorni di ritardo e, pertanto, verranno ritenuti tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.

Contribuenti alluvionati

L'[art. 3-bis](#) del DL 215/2023 convertito prevede che la medesima proroga operi anche per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate originariamente previste per il 31.1.2024 e il 28.2.2024

potranno essere validamente pagate entro il 15.3.2024 ([art. 1](#) co. 1 del DL 61/2023).

Effetti della postergazione

La riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva, non potendo essere avviate o proseguite azioni esecutive né disposti fermi amministrativi e ipoteche ai sensi gli [artt. 77](#) e [86](#) del DPR 602/73.

In base alle modifiche del DL [215/2023](#) il nuovo calendario delle rate è il seguente:

- il termine per il versamento della prima, della seconda e della terza rata scade il 15.3.2024;
- le restanti rate rimangono invariate e vanno saldate entro il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno decorrere dal 2024.

Decadenza dalla rottamazione

La decadenza dalla rottamazione si verifica a causa dell'omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme o delle rate, ferma una tolleranza di cinque giorni per i pagamenti tardivi. Il mancato, insufficiente oppure tardivo pagamento degli importi comporta la perdita dei benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sarà comunque possibile dilazionare le somme ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 602/73.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. [54](#) ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli ex L. [197/2022](#) rende il debitore adempiente e, pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all'[art. 31](#) del DL 78/2010. L'effetto si verifica solamente in relazione ai carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500,00 euro.

art. 1 co. 231 L. 29.12.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 29.2.2024 - "Più tempo per pagare le rate da rottamazione- quater" -

Boano

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Rottamazione dei ruoli" - Cissello A.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Attività economiche "impatriate" - Novità del DLgs. 209/2023 (c.d. DLgs. "Fiscalità internazionale" attuativo della L. 111/2023) - Decorrenza e computo del reddito agevolato (circ. Assonime 23.2.2024 n. 4)

La circ. Assonime 23.2.2024 n. 4 ha esaminato la disciplina di cui all'[art. 6](#) del DLgs. 209/2023 che ha introdotto un regime fiscale agevolato per il trasferimento in Italia di attività economiche in precedenza svolte in Stati extra-UE.

Ambito applicativo

L'agevolazione coinvolge i redditi derivanti dall'attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni eseguite in forma associata, svolte in un Paese estero extra-UE (non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo) e trasferite nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle già esercitate in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

La circolare si sofferma sull'ambito applicativo (§ 1), analizzando le tipologie di attività che, laddove trasferite, possono accedere al beneficio.

Con specifico riferimento all'attività d'impresa, rientrano nell'agevolazione le attività organizzate sotto forma di aziende o rami di azienda; diversamente, non è agevolabile il trasferimento in Italia di asset isolati (beni immateriali o partecipazioni), non collegati all'esercizio di un'attività d'impresa.

Relativamente, poi, alle società che detengono tali beni isolati, la circolare propone due criteri alternativi di valutazione:

- il primo, volto ad ammettere tali società nell'ambito dell'agevolazione nella misura in cui la gestione sia di tipo attivo (e non statico);
- il secondo, finalizzato a valutare se tali beni, ove localizzati in Italia in assenza del trasferimento della residenza, possano configurare una stabile organizzazione.

Sono, invece, escluse le attività avviate *ex novo* in Italia da parte di investitori esteri.

Meccanismo di funzionamento

La misura consiste nella detassazione, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, del 50% del reddito relativo alle attività impatriate.

In base all'[art. 6](#) co. 3 del DLgs. 209/2023, ai fini della determinazione dei redditi detassati, si devono mantenere separate evidenze contabili, tali da consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta.

Relativamente alla determinazione del reddito agevolato, la circolare precisa che non sussiste "segregazione" rispetto ai ricavi e ai costi delle attività non agevolate: il 50% del reddito agevolato, se positivo, costituisce una componente che si somma alle altre nella determinazione dell'imponibile IRES complessivo della società italiana; lo stesso criterio dovrebbe essere adottato in caso di perdita.

Nell'ipotesi di costi promiscui, poi, la circolare propone un'attribuzione all'attività agevolata secondo criteri oggettivi e verificabili.

Recupero per le attività delocalizzate

L'[art. 6](#) co. 4 del DLgs. 209/2023 dispone il recupero dell'agevolazione in caso di delocalizzazione delle attività trasferite in Italia: l'agevolazione viene meno nel caso in cui il beneficiario trasferisca fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività precedentemente "impatriate", nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione, ovvero nei dieci successivi se si tratta di grandi imprese (come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE).

In caso di decadenza dall'agevolazione, l'Amministrazione finanziaria recupera, con gli interessi, le imposte non pagate in costanza del regime agevolato: la disciplina non prevede l'applicazione di sanzioni.

In tal caso, l'importo da riversare dovrà essere individuato riliquidando gli imponibili dei periodi di imposta originariamente interessati dall'agevolazione.

art. 6 DLgs. 27.12.2023 n. 209

Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2024 - "Per il reshoring resta l'incertezza sulla data di avvio" - Odetto Il Sole - 24 Ore del 24.2.2024, p. 30 - "Reshoring con rimpatrio anche degli stabilimenti" - Gaiani

Internazionale

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Redditi di lavoro dipendente - Frontalieri - Lavoratori frontalieri - Distanza di 20 km - Accordo amichevole Italia-Svizzera del 23.12.2020 (interrogazioni parlamentari 27.2.2024 n. 5-02058 e 5-02061)

La risposta congiunta del Ministero dell'Economia e delle finanze alle interrogazioni parlamentari nn. [5-02058](#) e 5-02061, nella versione rettificata diffusa il 29.2.2024, ha fornito due chiarimenti di interesse per la fiscalità dei lavoratori frontalieri nei rapporti tra Italia e Svizzera.

Essi riguardano, in sostanza, l'aspetto "geografico", ovvero la valutazione della localizzazione dei Comuni di residenza delle persone interessate ai fini della spettanza dello *status* in questione.

Residenza in un Comune distante 20 km dal confine

Viene confermato che, anche per i "vecchi" frontalieri, i quali continuano a beneficiare dell'imposizione esclusiva nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa in virtù del regime transitorio disposto dall'Accordo del 23.12.2020, vale il principio per cui è sufficiente che sia rispettato il requisito della distanza di 20 km del Comune di residenza dal confine con l'altro Stato; non è, invece, necessario (si fa evidentemente riferimento all'attività prestata dai frontalieri italiani in Svizzera) che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza.

Individuazione dei Comuni compresi nella fascia di 20 km

L'Accordo amichevole siglato tra l'Italia e la Svizzera il 22.12.2023 reca in allegato le liste dei Comunisvizzeri (Allegato A) e dei Comuni italiani (Allegato B) che rispondono a tale requisito di carattere territoriale.

La lista italiana ricomprende 518 Comuni e, rispetto a quella precedentemente utilizzata, emanata in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri del 1974, comprende 71 Comuni in più.

Per la Lombardia, si tratta di Comuni localizzati nelle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.

Per il Piemonte vi sono, oltre a Comuni del Verbano-Cusio-Ossola, anche Comuni della Provincia di Vercelli.

Sono ricompresi nel nuovo elenco, oltre a Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, anche Comuni della Provincia di Trento.

Sono, da ultimo, presenti nell'elenco la maggioranza dei Comuni della Valle d'Aosta, capoluogo compreso.

Efficacia della nuova lista

In base a quanto chiarito nel testo della risposta parzialmente rettificata rispetto alla versione inizialmente divulgata, occorre tenere conto che l'Accordo amichevole del 22.12.2023 e le relative liste esplicano efficacia dall'1.1.2024.

Pertanto, prosegue il MEF, per i "vecchi" frontalieri tale *status* resta subordinato alla duplice condizione per cui il Comune di residenza sia compreso nella fascia di 20 km dal confine e sia altresì inserito nelle liste dei Comuni italiani di frontiera redatte dai tre Cantoni della Svizzera in virtù dell'Accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre 1974.

In mancanza di indicazioni circa la definizione di lavoratore frontaliere, in vigore dell'Accordo del 1974, occorre infatti fare riferimento alle indicazioni fornite in modo reciproco dalle Amministrazioni finanziarie degli Stati interessati.

Interrogazione parlamentare 27.2.2024 n. 5-02058 e 5-02061
Accordo amichevole Svizzera-Italia 22.12.2023

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2024 - "Dietrofront del MEF sullo status di "vecchio" frontaliere" -
Redazione*

Attività finanziarie

BANCHE

Imposta straordinaria sugli extra-profitti - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 23.2.2024 n. 4)

Con la circ. 23.2.2024 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse, di cui all'[art. 26](#) del DL 104/2023, a carico delle banche.

Ambito soggettivo di applicazione

L'imposta è dovuta dalle banche iscritte all'Albo di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). Lacirc. [4/2024](#) ha specificato che rientrano quindi nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta straordinaria sia le banche costituite in forma di società per azioni, sia le banche popolari e le banche di credito cooperativo, costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata con scopo mutualistico.

Base imponibile

L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022.

Il margine d'interesse è da considerare nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del Conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche.

La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva:

- tra la voce 30 del Conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024 e la voce 30 del Conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022;
- aumentata del 10%.

Su tale risultato si applica l'aliquota in misura pari al 40%.

Versamento dell'imposta

L'imposta straordinaria deve essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024.

I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (c.d. "solari") versano quindi l'imposta entro l'1.7.2024 (in quanto il termine ordinario del 30.6.2024 cade di sabato).

I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio versano l'imposta entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

L'imposta è quindi versata al massimo entro il 31.7.2024, in quanto, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., è possibile prevedere un maggior termine di approvazione del bilancio non superiore a 180 giorni.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui sopra scadeva nel 2023, dovevano effettuare il versamento entro il 31.1.2024.

Costituzione di una riserva non distribuibile

Ai sensi dell'[art. 26](#) co. 5-bis del DL 104/2023, in luogo del versamento dell'imposta straordinaria, è possibile destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024, un importo pari a 2,5 volte il valore dell'imposta, a una riserva non distribuibile.

Non è possibile porre un vincolo di destinazione su utili futuri.

La circ. [4/2024](#) ha chiarito che le banche, in caso di destinazione di un importo a una riserva non distribuibile, devono fornire un'esplicita evidenza della costituzione della riserva e delle relative movimentazioni nella nota integrativa al bilancio.

Viene specificato che, in relazione alla costituzione della riserva, non è ammesso il versamento parziale dell'imposta, con contestuale costituzione della riserva corrispondente alla quota parte non pagata.

L'Agenzia ritiene altresì che la sospensione dell'obbligo di versamento dell'imposta venga meno nel caso in cui:

- si realizzi, indirettamente e di fatto, un'attribuzione della riserva ai soci;
- la riserva venga anche solo parzialmente distribuita.

art. 26 DL 10.8.2023 n. 104

Risoluzione Agenzia Entrate 24.1.2024 n. 7

Circolare Agenzia Entrate 23.2.2024 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2024 - "Tassa sugli extraprofitti a carico di tutte le banche iscritte all'Albo" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 24.2.2024, p. 30 - "Extraprofiti delle banche, si parte dalla voce 30" -

Germani Italia Oggi del 24.2.2024, p. 26 - "Extra profitti con extra imposta" - Musso

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

[Agevolazioni per gli acquisti di prime case da parte di under 36 - Termine del 31.12.2023 - Estensione del beneficio a preliminari stipulati entro fine anno - Novità del DL 215/2023 convertito \(c.d. DL Milleproroghe\)](#)

Tra le novità inserite in sede di conversione del decreto Milleproroghe, si segnala una limitata riapertura dei termini per l'agevolazione "prima casa" under 36.

L'[art. 3](#) co. 12-terdecies del DL 215/2023 (conv. L. [18/2024](#)) ha, infatti, previsto la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa *under 36* ai contratti definitivi stipulati entro il 31.12.2024, purché preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

Agevolazioni prima casa under 36

Va premesso che l'[art. 64](#) co. 6 - 11 del DL 73/2021 aveva introdotto le seguenti agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, a vantaggio dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

- esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti

imponibili a IVA, un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;

- esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Il beneficio realizzava un potenziamento delle normali agevolazioni sull'acquisto della prima casa (previste dalla Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) che, ordinariamente, consentono di applicare l'imposta di registro del 2% col minimo di 1.000,00 euro e le imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di 50,00 euro l'una, ovvero di applicare

l'aliquota IVA del 4% (in tal caso, le ipocatastali sono dovute in misura fissa di 200,00 euro l'una).
Le agevolazioni prima casa under 36, infatti, sono applicabili solo ai soggetti che già soddisfino tutte le condizioni di prima casa richieste dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che, in più, siano in possesso dei due requisiti anagrafico (non aver compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitato) e reddituale (ISEE inferiore a 40.000,00 euro annui) richiesti per l'agevolazione "under 36".

Ambito temporale ed estensione dei benefici ai contratti definitivi conclusi nel 2024

Ai sensi del co. 9 dell'art. 64 del DL 73/2021, l'agevolazione prima casa under 36 era temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL [73/2021](#)) e il 31.12.2023.

La L. [213/2023](#) (legge di bilancio 2024) non ha previsto ulteriori proroghe.

Però, per effetto dell'art. 3 comma 12-terdecies del DL 215/2023 convertito, i vantaggi sopra descritti sono ora estesi ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

Credito d'imposta per i contratti definitivi stipulati tra gennaio e febbraio 2024

L'art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023 convertito detta, inoltre, una disciplina transitoria con riferimento agli atti definitivi per l'acquisto della prima casa stipulati da soggetti in possesso di tutti i requisiti per applicare le agevolazioni "prima casa under 36", fino al 29.2.2024 (entrata in vigore della L. [18/2024 di conversione del DL Milleproroghe](#)), purché preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023. Tali soggetti, infatti, non erano in condizione di sapere che sarebbe entrata in vigore la disposizione, inserita dal Milleproroghe convertito, che consente loro di applicare l'agevolazione "maggiorata" e, quindi, hanno corrisposto le imposte in misura superiore a quanto effettivamente dovuto (in base alla norma successivamente introdotta).

Viene, quindi, prevista, per tali soggetti la spettanza di un credito d'imposta di importo pari alle imposte versate in eccesso.

Il suddetto credito d'imposta dovrà essere utilizzato, nel 2025, con le stesse modalità di cui al co. 7 dell'art. 64 del DL 73/2021, vale a dire:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione nel modello F24.

In nessun caso il credito può essere rimborsato.

art. 3 co. 12 DL 30.12.2023 n. 215

art. 64 co. 6 DL 25.5.2021 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 29.2.2024 - "Il preliminare entro fine 2023 estende i benefici prima casa under 36" - Mauro - Novella

Scheda n. 235.21 in Agg. 2/2023 - "Agevolazioni prima casa per i giovani - Proroga" -

Mauro Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa - Prima casa under 36" -

Mauro A.

AGEVOLAZIONI

AVVISO MINISTERO DEL TURISMO 6.2.2024 N. 3421

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Agenzie di viaggio e tour operator - Concessione di contributi per l'emergenza COVID - Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato - Presentazione di un'apposita autocertificazione

Con l'art. 4 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. "Sostegni-ter") conv. L. 28.3.2022 n. 25 e il DM 28.6.2023 n. 12331, è stata prevista la concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell'anno 2019, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Con la Decisione C (2023) 7990 final del 24 novembre 2023, la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto in esame ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ma ha indicato specifici elementi di calcolo per la verifica delle perdite, allo scopo di garantire l'assenza di sovracompensazioni rispetto alle perdite subite.

Con il presente Avviso, il Ministero del Turismo ha quindi definito le modalità per la presentazione di un'apposita autocertificazione per la concessione dei contributi in esame, al fine di rispettare le prescrizioni comunitarie.

Soggetti interessati

La presentazione dell'autocertificazione riguarda i soggetti che:

- esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator);
- hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019;
- hanno presentato la domanda di contributo al Ministero del Turismo, tramite l'apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://istanze.ministeroturismo.gov.it>, a partire dalle ore 12.00 dell'8.8.2023 e fino alle ore 12.00 del 2.10.2023, secondo quanto stabilito dai precedenti Avvisi del Ministero del Turismo 31.7.2023 n. 14406 e 14.9.2023 n. 19062.

Presentazione delle autocertificazioni

La prevista autocertificazione deve essere presentata:

- utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://istanze.ministeroturismo.gov.it> mediante SPID o CIE, dove è possibile scaricare anche un Manuale operativo;
- a partire dalle ore 12.00 del 7.2.2024 e fino alle ore 12.00 dell'8.3.2024.

La data e l'ora di presentazione telematica dell'autocertificazione sono attestate dalla piattaforma. Allo scadere del suddetto termine, la piattaforma non permetterà più alcun accesso. Fino alla scadenza del termine è comunque possibile modificare o annullare l'autocertificazione presentata.

Contenuto dell'autocertificazione

I titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici, ovvero i soggetti terzi delegati, devono procedere all'inserimento dei seguenti dati:

- Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019; tale importo corrisponde all'ammontare dell'utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti;
- Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021; tale importo corrisponde all'ammontare dell'utile ante interessi, imposte e svalutazioni e ammortamenti;
- Costi incrementali sostenuti a causa della pandemia da COVID-19 nel periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021.

I titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici, ovvero i soggetti terzi delegati, devono allegare il modulo opportunamente predisposto finalizzato a certificare i suddetti dati economici, sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato. Tale modulo è riportato in allegato al presente Avviso.

Concessione dei contributi

La mancata presentazione della suddetta autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di beneficiare dei contributi di cui all'art. 4 co. 1 del DL 4/2022.

L'assegnazione dei contributi è disposta nel rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta Decisione della Commissione europea.

Rispetto del limite di stanziamento

I contributi sono riconosciuti nel rispetto del previsto stanziamento, pari a 39 milioni di euro.

Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse fra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti che hanno diritto ai previsti contributi minimi.

Trattamento fiscale

Il contributo in esame:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.